# Linee Guida per l'uso del digestato agricolo in Agricoltura Biologica

**A cura di:**

**Lorella Rossi, Guido Bezzi - CIB Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione, Lodi**

**Daniele Fichera - FEDERBIO**

**1° edizione: giugno 2018**

---

## Sommario

1. Premessa ..... 2

2. La digestione anaerobica e il digestato agricolo ..... 2

2.1 Il processo biologico e i suoi prodotti ..... 2

2.2 Il quadro normativo di riferimento: produzione e uso agronomico del digestato tal quale o delle sue frazioni ..... 4

3. Il quadro normativo di riferimento per l'Agricoltura Biologica ..... 7

3.1 La definizione di "allevamento industriale" ..... 9

4. Procedure operative ..... 12

# Linee Guida per l'uso del digestato agricolo

# in Agricoltura Biologica

## 1. Premessa

Le seguenti Linee Guida mirano a chiarire e definire il percorso per l'uso del digestato agricolo in Agricoltura Biologica; l'obiettivo è fornire uno strumento concreto e utile per tutti gli attori della filiera, i produttori di digestato agricolo, gli organismi di certificazione e le aziende agricole biologiche.

Nel dettaglio, per delineare il quadro generale in cui si opera sia sotto il profilo legislativo che tecnico, le Linee Guida affrontano, seppure in modo sintetico, i seguenti temi:

- Il digestato agricolo: le matrici di partenza, il processo biologico che lo genera, la sua qualità agronomica;
- Il quadro legislativo nazionale relativo alla fase di produzione e di utilizzazione agronomica del digestato agricolo;
- il quadro legislativo europeo e italiano per l'immissione in commercio del digestato come fertilizzante
- il quadro legislativo europeo e italiano della produzione agricola biologica con specifico riferimento al tema della fertilizzazione.

Lo scopo finale è la definizione delle procedure per fare uso agronomico di digestato tal quale in modo conforme a criteri e requisiti richiesti dall'Agricoltura Biologica.

**NOTA BENE**

Il digestato oggetto delle presenti Linee Guida è quello generato in impianti alimentati con biomasse non classificate come "rifiuto" ai sensi della Parte Quarta del DLgs. 152/06, quali effluenti zootecnici, colture e residui colturali e sottoprodotti agroindustriali; d'ora in poi, per semplicità, il digestato da "biomasse non-rifiuto" sarà qui denominato "***digestato agricolo".***

## 2. La digestione anaerobica e il digestato agricolo

### 2.1 Il processo biologico e i suoi prodotti

Dal punto di vista tecnico il digestato è il sottoprodotto della digestione anaerobica, il processo biologico di degradazione della sostanza organica che si instaura "spontaneamente" grazie allo sviluppo della flora microbica anaerobica indotto dalle condizioni rigorosamente anaerobiche garantite nei digestori.

In altre parole, nell'impianto di digestione anaerobica (***Figura 1***) le biomasse agricole e agro-industriali in ingresso sono degradate per via biologica (senza alcuna aggiunta

di altro potenzialmente tossico e/o dannoso per la salute e per l'ambiente) e i prodotti che si ottengono sono:

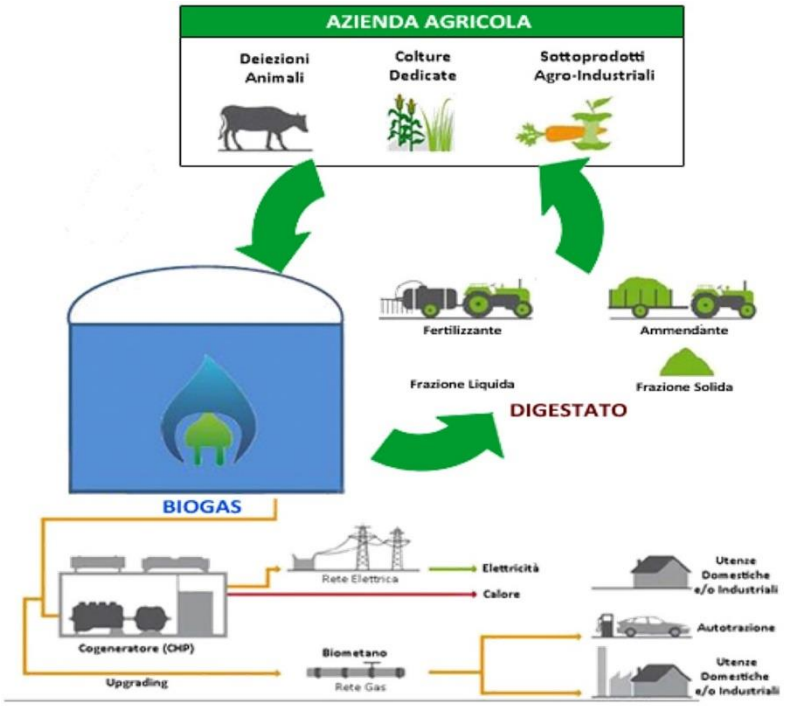


***Figura 1** – L'azienda agricola con impianto di biogas: esempio concreto di economia circolare*

- il biogas, una miscela gassosa costituita in prevalenza da metano (50-75% in volume), anidride carbonica (20-50% in volume), e, in piccole quantità, da impurezze (acido solfidrico, mercaptani, ammoniaca,…), da avviare a valorizzazione energetica (cogenerazione con produzione di energia elettrica e calore, purificazione a biometano);
- il digestato, che rispetto alle biomasse di partenza si presenta omogeneo, con un tenore di umidità più elevato perché parte della sostanza secca è stata degradata biologicamente, cioè demolita dai batteri per la produzione di biogas. La sostanza organica residua risulta quindi più stabile e contiene elementi della fertilità, quali azoto, fosforo e potassio. Il ritorno sul suolo è la sua destinazione per eccellenza perché consente di sfruttare al meglio il suo grande potere fertilizzante, sia in termini di apporto di sostanza organica che di elementi nutritivi.

La digestione anaerobica è un processo biologico naturale ottimizzato che ha il grande pregio di poter essere alimentato con biomasse di natura e caratteristiche molto diverse, ferma restando la diversa e specifica propensione di ciascuna alla conversione biologica in condizioni di assenza di ossigeno. Le biomasse in quanto tali sono costituite da tre macro componenti: acqua, solidi volatili e ceneri. Solamente i solidi volatili (o sostanza organica) possono essere trasformati in biogas, con rese che dipendono a loro volta dal tipo di molecole che li costituiscono: carboidrati semplici, proteine, grassi, carboidrati strutturali danno rese in biogas molto diverse. Si passa dalla degradabilità completa (si pensi agli zuccheri) alla indegradabilità delle frazioni ligniniche.

Negli impianti di biogas agricoli le matrici organiche impiegate per la produzione di biogas sono: effluenti zootecnici, sottoprodotti vegetali, sottoprodotti di origine animale, colture dedicate e residui colturali.

## 2.2 Il quadro normativo di riferimento: produzione e uso agronomico del digestato tal quale o delle sue frazioni

Per quanto riguarda la fase di realizzazione e gestione dell'impianto agricolo che produce biogas e digestato, seppure alimentato con biomasse "non rifiuto", esso opera comunque in regime di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 s.m.i. o secondo procedure abilitative semplificate ai sensi dell'art. 8 bis del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i.. In entrambi i casi, nella lunga serie di documenti necessari per esercire l'impianto, è presente il "piano di alimentazione" autorizzato o ammesso con descrizione dettagliata di quantità e tipologie di biomasse (colture e residui di colture, effluenti zootecnici, sottoprodotti vegetali e sottoprodotti animali) che "possono" entrare in impianto.

Ogni variazione del piano di alimentazione deve essere di nuovo sottoposta al relativo percorso formale di validazione e comunicata al GSE, organismo deputato al pagamento della tariffa omnicomprensiva (valore dell'energia elettrica + incentivo in quanto da fonti rinnovabili), molto attento alla congruità tra energia prodotta e biomasse impiegate.

Per ovvi motivi lo spazio maggiore viene dato al quadro normativo che regola la fase di utilizzo agronomico del digestato agricolo.

L'uso agronomico degli effluenti zootecnici tal quali era regolato dal DM 07.04.2006, recepito ed eventualmente integrato dalle diverse Regioni italiane. Tale decreto, che non affrontava la gestione del digestato, è stato abrogato a seguito dell'entrata in vigore del Decreto 25 febbraio 2016 *("Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" – G.U. n. 90 Suppl. Ord. N. 9 del 18.04.16)* che prevede nel proprio ambito di applicazione anche il digestato, oltre agli effluenti zootecnici, superando così le diverse e spesso problematiche posizioni delle Regioni.

Il Decreto 25.02.16 ha introdotto diverse novità, tra cui le principali ai fini degli scopi del presente documento sono:

- è stato sancito che, in assenza di "rifiuti" in ingresso all'impianto, il digestato destinato all'uso agronomico secondo i criteri dettati, è un sottoprodotto ai sensi dell'art. 184 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- sono state definite le biomasse dalle quali è generato il digestato destinabile a uso agronomico;
- è stato definito il criterio di impiego del digestato in relazione al suo contenuto di azoto, differenziando quello di origine zootecnica da quello di altra natura. Il limite di 170 kg/ha nelle zone vulnerabili si riferisce alla sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento;
- sono state identificate due categorie di digestato: il digestato agrozootecnico e il digestato agroindustriale, in funzione della tipologia di biomasse in ingresso all'impianto di biogas, come precisato in **Tabella 1**;

- per ciascuna delle due tipologie di digestato sono stati fissati limiti qualitativi minimi e massimi da rispettare per una serie di parametri chimici (agronomici e ambientali) e un parametro microbiologico (Salmonella), illustrati nel dettaglio in
- **Tabella 2** e in **Tabella 3**;
- sono stati definiti gli adempimenti previsti per il produttore/detentore di digestato, sintetizzati in **Figura 2**.

A questo proposito si rammenta che gli adempimenti indicati sono a carico non solo del *produttore di digestato*, ma anche, in caso di cessione a terzi, del *detentore e utilizzatore del digestato*, in funzione delle quantità di azoto complessivo ritirato annualmente e destinato all'uso agronomico (considerando anche eventuali effluenti zootecnici propri).

Ai sensi del Decreto 25.02.2006 il completo esonero dagli adempimenti (comunicazione ed eventuale PUA) è previsto per il detentore/utilizzatore che destina ad uso agronomico in zona vulnerabile una quantità complessiva di azoto non superiore a 1.000 kg/anno; tale soglia sale a 3.000 kg/anno qualora lo spandimento avvenga in zone non vulnerabili. In ogni caso è opportuno verificare eventuali disposizioni diverse nelle singole norme regionali di recepimento del decreto nazionale. A titolo di esempio si ricorda che la Regione Veneto, per il digestato, impone comunque la Comunicazione, indipendentemente dalla soglia "azoto".

Dal punto di vista formale, pertanto, l'azienda biologica, seppure senza allevamento zootecnico, dovrà procedere in funzione della quantità complessiva di azoto (contenuta nel digestato e negli eventuali effluenti zootecnici tal quali) che intende impiegare per la fertilizzazione organica.

Se le soglie massime di azoto indicate per l'esenzione dalle formalità fossero apportate dal solo digestato, in termini concreti, a seconda del titolo in azoto (1,5-5,0 kg/t), si tratterebbe di quantità variabili da 200-700 t/anno di digestato.

| AZOTO AL CAMPO | Digestato corrispondente quantità indicative(*) | ZONA NON VULNERABILE NITRATI | ZONA VULNERABILE NITRATI |
|---|---|---|---|
| **< 1000 kg/a** | < circa 300 t | Esonero Comunicazione | Esonero Comunicazione |
| **da 1001 a 3000 kg/a** | Tra 300 e 1.000 t | Esonero Comunicazione | Comunicazione Semplificata (all. IV parte B) |
| **da 3001 a 6000 kg/a** | Tra 1.000 e 2.000 t | Comunicazione Semplificata (all. IV parte B) | Comunicazione completa (all. IV parte A) + PUA Semplficato (all. V parte B) |
| **> 6000 kg/a** | Oltre le 2.000 t | Comunicazione Completa (all. IV parte A) | Comunicazione Completa (all. IV parte A) + PUA completo (all. V parte A) |

***Figura 2** – Prospetto di sintesi degli adempimenti previsti (Comunicazione di spandimento e Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA) dal Decreto 25.02.2016. (*) Quantità stimate ipotizzando un contenuto medio di azoto pari a 3 kg/t*

I relativi adempimenti previsti dal Decreto legati alla produzione del digestato, alla sua classificazione e alla sua eventuale cessione a terzi sono i seguenti:

- in sede di presentazione della "comunicazione" occorre dichiarare la tipologia di digestato in gioco e le biomasse in ingresso all'impianto con riferimento alle tipologie riprese in **Tabella 1**;
- in caso di **cessione a terzi** che ne faranno uso agronomico, occorre stipulare sempre specifici accordi o contratti di cessione (disponibili fac-simili nelle normative regionali di recepimento del Decreto 25.02.2016), anche per quantità modeste. L'accordo o contratto firmato da entrambi (produttore e detentore/utilizzatore) sarà allegato alla Comunicazione;
- presso l'azienda deve essere tenuto un "registro dei materiali in ingresso all'impianto" da esibire in caso di controlli;
- il digestato deve essere periodicamente campionato per verificare la conformità ai limiti sopra illustrati (mediamente *una volta all'anno*, fatte salve disposizioni regionali diverse).

Nel complesso, pertanto, la conformità delle biomasse impiegate per la produzione del digestato con quanto ammesso per la fertilizzazione in Agricoltura Biologica cosi come la sua qualità agronomica e ambientale risultano verificabili senza particolari difficoltà.

***Tabella 1** – Biomasse che generano "digestato agrozootecnico" e biomasse che generano "digestato agroindustriale" (art. 22 del Decreto 25.02.2016)*

| | | |
|---|---|---|
| **DIGESTATO AGROZOOTECNICO** | a) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;<br>b) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazione, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo;<br>c) effluenti di allevamento, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera c) del presente decreto;<br>h) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del decreto 6 luglio 2012. | |
| | d) le acque reflue, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera f) del presente decreto;<br>e) residui dell'attività agroalimentare(*) di cui all'articolo 3, comma 1 lettera i) del presente decreto, a condizione che non contengano sostanze pericolose conformemente al Regolamento (CE) n. 1907/2006;<br>f) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574.<br>g) i sottoprodotti di origine animale, utilizzati in conformità con quanto previsto nel Regolamento (CE) 1069/2009 e nel regolamento di implementazione (UE) 142/2011, nonché delle disposizioni approvate nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome | **DIGESTATO AGROINDUSTRIALE** |

(*) ARTICOLO 3 comma 1, lettera i) "residui dell'attività agroalimentare": i residui di produzione individuati nell'Allegato IX al decreto, derivanti da trasformazioni o valorizzazioni di prodotti agricoli, effettuate da imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile o da altre imprese agroindustriali, a condizione che derivino da processi che non rilasciano sostanze chimiche, conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006.

ALLEGATO IX
I residui dell'agroindustria che possono essere impiegati per la produzione di digestato agroindustriale di cui al presente decreto sono i seguenti:
• sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (buccette, bacche fuori misura, ecc.);
• sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, acque di vegetazione);
• sottoprodotti della trasformazione dell'uva (vinacce, graspi, ecc.);
• sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche, noccioli, gusci, ecc.);
• sottoprodotti della trasformazione degli ortaggi (condizionamento, sbucciatura, confezionamento, ecc.);
• sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlande; melasso; polpe di bietola esauste essiccate, surpressate fresche, surpressate insilate ecc.);
• sottoprodotti derivati dalla lavorazione/selezione del risone (farinaccio, pula, lolla, ecc...);
• sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, amido di riso e proteine di riso in soluzione acquosa da prima lavorazione dei cereali e\o riso ecc.)
• sottoprodotti della trasformazione dei semi oleosi (pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, ecc.)

***Tabella 2** – Limiti qualitativi previsti per entrambe le tipologie di digestato (agrozootecnico e agroindustriale)*

| Parametro | Valori limite | Unità di misura |
|---|---|---|
| Sostanza organica | ≥ 20 | % peso sostanza secca |
| Fosforo totale | ≥ 0,4 | % peso sostanza secca |
| Azoto totale | ≥ 1,5 | % peso sostanza secca |
| Salmonella | Assenza in 25 g di campione tal quale | n=5 c=0 m=0 M=0 (1) |

(1) n= numero di campioni da esaminare. c= numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa tra m e M. Il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m. M: valore massimo ammesso; il campione non è accettabile se anche solo uno dei campioni ha una carica batterica superiore a M.

***Tabella 3** – Limiti qualitativi previsti per il solo digestato agroindustriale*

| Parametro | Valori limite | Unità di misura |
|---|---|---|
| Piombo totale | ≤ 140 | mg/kg di sostanza secca |
| Cadmio totale | ≤ 1,5 | mg/kg di sostanza secca |
| Nichel totale* | ≤ 100 | mg/kg di sostanza secca |
| Zinco totale | ≤ 600 | mg/kg di sostanza secca |
| Rame totale | ≤ 230 | mg/kg di sostanza secca |
| Mercurio totale | ≤ 1,5 | mg/kg di sostanza secca |
| Cromo VI totale | ≤ 0,5 | mg/kg di sostanza secca |

*(*) Per particolari esigenze regionali, in caso di valori di fondo dei terreni con elevati tenori di nichel, le regioni possono stabilire un limite più elevato.*

## 3. Il quadro normativo di riferimento per l'Agricoltura Biologica

In Agricoltura Biologica la gestione della fertilizzazione dei suoli è uno dei capisaldi del metodo di produzione biologico. Fin dai "considerando" il Reg. CE 834/07 indica che la produzione biologica contribuisce a "mantenere e potenziare la fertilità dei suoli"

(considerando 12) e segnala l'importanza del "riciclaggio delle materie organiche" (considerando 13).

I "considerando" sono poi dettagliati nell'articolato del Regolamento citato andando a precisare con l'art. 5 al punto a) che l'agricoltura biologica si basa sul principio di "*mantenere e potenziare la vita e la fertilità naturale del suolo*, la stabilità del suolo e la sua biodiversità, prevenire e combattere la compattazione e l'erosione del suolo, e nutrire le piante soprattutto attraverso l'ecosistema del suolo". Conseguentemente al punto b) dell'articolo 12 viene specificato che "la fertilità e l'attività biologica del suolo sono *mantenute e potenziate* mediante la rotazione pluriennale delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio, e *la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati*, di produzione biologica".

Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra, ai sensi dell'art. 16 punto b) l'utilizzo di concimi e ammendanti è autorizzato purché "*l'uso corrispondente sia autorizzato nel quadro dell'agricoltura generale negli Stati membri interessati conformemente alle pertinenti disposizioni comunitarie o alle disposizioni nazionali conformi al diritto comunitario*".

Altra regola di base dell'Agricoltura Biologica è il divieto di utilizzo di OGM, infatti al punto 1 dell'art. 9 del Reg. CE 834/07 si indica "*Gli OGM e i prodotti derivati o ottenuti da OGM non vanno usati come alimenti, mangimi, ausiliari di fabbricazione, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, sementi, materiale di moltiplicazione vegetativa, microrganismi e animali in produzione biologica*".

Per definire quali concimi o ammendanti sono utilizzabili in Agricoltura Biologica il Reg. CE 889/08 all'art 3 punto 1 specifica che "*nell'ambito della produzione biologica è consentito utilizzare solo i concimi e gli ammendanti di cui* ***all'allegato I*** *del presente regolamento e solo nei limiti del necessario".*

**Tale allegato I comprende anche il digestato da biogas e le sue specifiche condizioni d'uso, a seguito dell'integrazione avventura con il Reg. (UE) n. 354/2014**.

**Allegato I**

**Concimi, ammendanti e nutrienti di cui all'art. 3, paragrafo 1, e all'art. 6 quinquies, paragrafo 2**

Note:

A: autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 e prorogati dall'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007

B: autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 834/2007

| Autorizzazione | Denominazione<br>Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate | Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso |
|---|---|---|
| B | Digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di origine vegetale o animale elencato nel presente allegato | I sottoprodotti di origine animale (anche di animali selvatici) di categoria 3 e il contenuto del tubo digerente di categoria 2 [categorie 2 e 3 definite nel regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] non devono provenire da allevamenti industriali.<br>I processi devono essere conformi al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione.<br>Non applicabili alle parti commestibili della coltura. |

Oltra alla specifica voce "digestato da biogas", l'Allegato I comprende un lungo elenco di sostanze impiegabili per la fertilizzazione, in cui compaiono gli effluenti zootecnici, i diversi sottoprodotti vegetali e animali ammessi dal punto di vista formale (vedi Decreto 25.02.2016) ed effettivamente impiegati, insieme a colture dedicate, per la produzione del digestato agricolo.

Pertanto, in linea di principio, tra le diverse matrici di norma impiegate per produrre il digestato non compaiono sostanze non comprese nell'Allegato I.

Per il rispetto del art. 16 punto b) del Reg. CE 834/17 sopra riportato lo Stato Italiano ha definito con il Decreto Ministeriale n. 18354 del 27.11.2009 che il riferimento legislativo nazionale che autorizza l'uso di concimi e ammendanti in Agricoltura Biologica è rappresentato dall'allegato 13, parte seconda, tabella 1 "*Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica*", del D.Lgs. n. 217/06 e successive modifiche ed integrazioni, ora sostituito dal D.Lgs. 75/2010.

## 3.1 La definizione di "allevamento industriale"

Lo stesso DM definisce inoltre che le condizioni d'uso dei suddetti concimi ed ammendanti sono quelle previste dall'allegato I del Reg. (CE) 889/08, e che per "*allevamento industriale*", di cui alla "*descrizione, requisiti di composizione, condizione per l'uso*" si deve intendere un allevamento in cui si verifichino almeno una delle seguenti condizioni:

a) *gli animali siano tenuti in assenza di luce naturale o in condizioni di illuminazione controllata artificialmente per tutta la durata del loro ciclo di allevamento;*

b) *gli animali siano permanentemente legati o stabulati su pavimentazione esclusivamente grigliata o, in ogni caso, durante tutta la durata del loro ciclo di allevamento non dispongano di una zona di riposo dotata di lettiera vegetale.*

Pertanto **il digestato potrà essere utilizzato in agricoltura biologica se accompagnato da apposita dichiarazione, rilasciata dal fornitore, attestante che gli effluenti zootecnici utilizzati per la sua produzione non provengono da allevamenti in cui si siano verificate le citate condizioni.**

Allevamenti classificabili "industriali" in quanto si verifica una delle condizioni sopra indicate sono i seguenti:

- *allevamenti di vitelli a carne bianca/vitelloni su grigliato integrale;*
- *allevamenti suinicoli da accrescimento e da ingrasso su grigliato integrale.*

In merito alle restanti e numerose tipologie di allevamento, ai fini della loro classificazione o meno come industriali, si espongono le seguenti considerazioni:

- l'allevamento suinicolo da riproduzione non è obbligatoriamente industriale; sono presenti casi in cui i suinetti in post svezzamento sono allevati su pavimento parzialmente fessurato con uso di lettiera (in genere truciolo o paglia trinciata). Per quanto riguarda le scrofe il fessurato integrale è vietato salvo che nella fase di maternità e l'uso di lettiera o di materiali manipolabili è obbligatorio per legge;
- gli allevamenti di polli da carne, allevati su lettiera, dispongono di finestre più o meno traslucide che offrono una fonte d'illuminazione naturale, molto spesso integrata con quella artificiale. In quelli di più recente costruzione al contrario la luce è interamente artificiale, ma spesso comunque uniformemente integrata con quella naturale;
- anche gli allevamenti di galline ovaiole, a seguito dell'adeguamento alle disposizioni sul benessere animale, possono presentare caratteristiche del tutto analoghe a quelle sopra indicate per i polli da carne.

Fatte salve le caratteristiche specifiche di ogni allevamento, preme sottolineare che l'obbligo di adeguamento ai requisiti richiesti dalle direttive sul benessere animale, via via esteso alle diverse specie allevate (suini, avicoli da carne, galline ovaiole), sta di fatto portando ad un netto miglioramento delle condizioni complessive di vita degli animali negli allevamenti; densità di allevamento, presenza di lettiera e illuminazione sono tra i principali parametri su cui si deve agire ai fini dell'adeguamento a quanto richiesto.

Di seguito uno schema riassuntivo del quadro normativo.

*Schema riassuntivo sull'impiego del digestato in Agricoltura Biologica*

| | **Regolamento UE** | **Legislazione italiana** |
|---|---|---|
| Ambito generale | Il regolamento UE sull'agricoltura biologica si applica come indicato di seguito | Il regolamento UE sull'agricoltura biologica si applica come indicato di seguito oltre alle indicazioni previste da DM 18354 del 27-11-2009 |
| Definizione da Regolamento e obiettivi | Digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di origine vegetale o animale elencato nell'allegato I del Reg. UE 889/08 | |
| Quota di input convenzionale | Nessun limite | |
| Restrizioni per la qualità delle matrici in ingresso | Colture: NO da OGM. Effluenti zootecnici: NON provenienti da allevamento industriale. | |
| | | DM 18354 DEL 27-11-2009<br>ART. 3.3) Concimi e ammendanti – art. 3 e Allegato I del Reg. (CE) n. 889/2008<br>3.2) Si intende per "allevamento industriale" un allevamento in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:<br>a) gli animali siano tenuti in assenza di luce naturale o in condizioni di illuminazione controllata artificialmente per tutta la durata del loro ciclo di allevamento;<br>b) gli animali siano permanentemente legati o stabulati su pavimentazione esclusivamente grigliata o, in ogni caso, durante tutta la durata del loro ciclo di allevamento non dispongano di una zona di riposo dotata di lettiera vegetale.<br>I prodotti di cui ai precedenti trattini del paragrafo 3.2) potranno essere utilizzati in agricoltura biologica se accompagnati da apposita dichiarazione, rilasciata dal fornitore, attestante che la produzione degli stessi non sia avvenuta in allevamenti in cui si siano verificate le citate condizioni. |
| Limiti alla distribuzione | 170 kg N/ha all'anno di origine zootecnica, se la domanda di nutrienti è dimostrata, sia in zone vulnerabili ai nitrati che in zone ordinarie. | |

## 4. Procedure operative

L'acquisto di fertilizzanti organici commerciali (ammendanti, concimi organici, concimi organo-minerali) è una opzione sempre possibile e già ben definita; la scelta del prodotto commerciale deve ricadere tra quelli compresi nell'elenco dell'allegato 13, parte seconda, tabella 1 "*Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica*" di cui al Dlgs n. 75/2010 e s.m.i..

**Obiettivo delle presenti Linee Guida è invece precisare la corretta procedura affinché l'azienda biologica possa impiegare digestato agricolo tale quale e/o le sue frazioni palabile e chiarificata nel pieno rispetto della normativa cogente per le produzioni biologiche.**

Sulla base di quanto sopra illustrato, il produttore biologico che intende utilizzare il digestato agricolo per agire sulla fertilità dei propri terreni dovrà procedere come di seguito illustrato:

1. stipulare con il produttore l'Accordo o Contratto di cessione del digestato in conformità a quanto disposto dal Decreto 25.02.2016 e secondo eventuale fac-simile disponibile nella regione di riferimento (vedasi regione Veneto, regione Emilia-Romagna, ecc.);
2. richiedere al produttore di digestato una dichiarazione (fac-simile in **Allegato 1**) che attesti:
    a. l'elenco delle matrici impiegate per alimentare l'impianto;
    b. la provenienza degli effluenti zootecnici da allevamenti non classificati come "allevamenti industriali";
    c. la dotazione di sostanza organica, di fosforo (come $P_2O_5$), di potassio (come $K_2O$) e di azoto totale del digestato e la sua ripartizione tra quello di origine zootecnica e quello di altra origine, utile ai fini della corretta redazione del piano di concimazione nel rispetto dei Regolamenti sul Biologico (max 170 kg di N zootecnico per ettaro all'anno sia in zone vulnerabili ai nitrati che in zone ordinarie);
    d. il rispetto dei limiti qualitativi imposti dal Decreto 25.02.2016 per il contenuto di metalli pesanti e per lo stato igienico sanitario.

L'utilizzo del digestato dovrà inoltre essere sempre comunicato al proprio Organismo di Certificazione attraverso la compilazione del "Piano delle misure concrete e precauzionali" (Relazione Tecnica) per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica previsto dall'art. 63 del Reg. CE 889/08.